

"FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI APICOLTORI DEL TRENTO"

in sigla "F.A.A.T."

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - FINALITÀ - STRUTTURA

Art. 1 - Costituzione

Oggi giovedì 18 dicembre 2014, presso la sede della Acli provinciale in via Roma n°57 a Trento alle ore 14.30, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

tra i signori:

- **BENIAMINO RIZZOLI** nato a Cavalese (TN) il 10/01/1947 residente a Carano (TN)

in via Fontanella, 11, codice fiscale RZZBMN47A10C372Y identificato con carta

d'identità AT1858712 rilasciato dal Sindaco di Carano il 29/02/2012 in qualità di

Presidente dell'**ASSOCIAZIONE APICOLTORI FIEMME E FASSA** con sede nel

comune di Tesero (TN) in via Roma 39 - codice fiscale 91004340229;

- **FAUSTO ZENI** nato a Lasino (TN) il 27/05/1953 residente a Rovereto (TN) in loc.

Toldi, 7, codice fiscale ZNEFST53E27E4610 identificato con carta d'identità

AS5462587 rilasciato dal Sindaco di Rovereto il 17/12/2010 in qualità di Presidente

dell'**ASSOCIAZIONE APICOLTORI IN VALLAGARINA** con sede nel comune di

Rovereto (TN) in via Prati, 16 scala A - codice fiscale 02280670221;

- **FRANCESCO MORATTI** nato a Cles (TN) il 08/11/1966 residente a Croviana (TN)

in via di Orsalé, 16, codice fiscale MRTFNC66S08C794J identificato con carta

d'identità AN9534435 rilasciato dal Sindaco di Croviana il 04/02/2008 in qualità di

Presidente dell'**ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL DI SOLE, PEIO E RABBI** con

sede nel comune di Croviana in via al Mulino, 1 - codice fiscale 92020430226;

- **MARCO VETTORI** nato a Sover (TN) il 13/07/1958 residente a Sover (TN) in via

del Lagorai, 48, codice fiscale VTTMRC58L13I871C identificato con carta d'identità



AN6721436 rilasciato dal Sindaco di Sover il 25/01/2007 in qualità di Amministratore

dell'**ASSOCIAZIONE APICOLTORI FIEMME E FASSA** con sede nel comune di

Tesero (TN) in via Roma 39 - codice fiscale 91004340229;

- **PAOLO CHIUSOLE** nato a Rovereto (TN) il 25/07/1965. residente a Rovereto (TN)

in via Fontani, 23, codice fiscale CHSPLA65L25H612C identificato con carta

d'identità AK8081742 rilasciato dal Sindaco di Rovereto il 09/02/2005 in qualità di

Amministratore dell'**ASSOCIAZIONE APICOLTORI IN VALLAGARINA** con sede nel

comune di Rovereto (TN) in via Prati, 16 scala A - codice fiscale 02280670221;

- **PAOLO PATERNO** nato a Borgo Valsugana (TN) il 13/01/1964 residente a Spera

(TN) in via Canonica, 8, codice fiscale PTRPLA64A13B006Q identificato con patente

di guida TN5128834DI rilasciato dalla Motorizzazione di Trento il 05/02/2014 in

qualità di Presidente dell'**ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA E LAGORAI**

con sede nel comune di Borgo Valsugana (TN) in VIA G. Carducci, 3 - codice

fiscale 90013980223;

- **ROMANO NESLER** nato a Trento (TN) il 21/05/1953 residente a Pergine

Valsugana (TN) in loc. Visintainer, 12, codice fiscale NSLRMN53E21L378F

identificato con carta d'identità AT4179304 rilasciato dal Sindaco di Pergine

Valsugana il 30/08/2012 in qualità di Amministratore dell'**ASSOCIAZIONE**

APICOLTORI VALSUGANA E LAGORAI con sede nel comune di Borgo Valsugana

(TN) in via G. Carducci, 3 - codice fiscale 90013980223;

I quali dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, un'associazione

non riconosciuta denominata "**FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI APICOLTORI DEL**

TRENTINO", per brevità anche detta "**F.A.A.T.**", con sede legale e amministrativa in

38122 - TRENTO, Via Roma, 57.

Art. 2 – Durata e sede legale

1) La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2030, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

2) La F.A.A.T. ha sede legale presso la sede delle ACLI Trentine a Trento in via Roma, 57.

Art. 3 – Principi fondanti e finalità

1. La "Federazione Associazioni Apicoltori del Trentino", d'ora in avanti chiamata più sinteticamente F.A.A.T., è aperta a tutte le associazioni di apicoltori operanti in Trentino che intendano aderirvi secondo le procedure definite dal presente statuto.

2. Il livello di azione della F.A.A.T. è quello delle tematiche con valenza provinciale per le quali è auspicabile la collaborazione di tutte le associazioni. Il livello territoriale di relazione con gli apicoltori, con le realtà locali e relative iniziative e problematiche rimane azione specifica delle singole associazioni di apicoltori che operano nel territorio di competenza.

3. Le associazioni che aderiscono alla F.A.A.T., pur vincolate nei progetti e nelle attività comuni programmate sul livello provinciale, mantengono piena autonomia nell'operare a livello locale nei propri territori per quanto riguarda tutte le attività progettate in proprio, ferma restando l'opportunità di muoversi nell'ottica di evitare doppioni e sprechi di risorse.

4. La F.A.A.T. non ha scopi di lucro, ma solo finalità di promozione e valorizzazione dell'apicoltura trentina e dei suoi prodotti.

5. La F.A.A.T. rappresenta le associazioni solo ed esclusivamente nel merito dei progetti comuni e delle attività concordate.

6. La F.A.A.T. può organizzare attività divulgative e di formazione finalizzate al reperimento di fondi per il funzionamento della F.A.A.T. o per i progetti gestiti.

7. La F.A.A.T. rappresenta gli interessi generali e particolari degli apicoltori, in

qualsiasi forma, singoli o associati per il tramite delle associazioni aderenti. La

F.A.A.T. ha come scopo la valorizzazione e la promozione dell'apicoltura trentina e

dei suoi prodotti con particolare riferimento anche alla crescita professionale degli

apicoltori promossa sia attraverso la formazione sia attraverso l'assistenza tecnica.

8. La F.A.A.T. non si occupa direttamente di commercializzazione di prodotti

dell'apicoltura o per l'apicoltura, ma di creare e favorire le condizioni per la

valorizzazione degli stessi, promuovere l'apicoltura e far crescere professionalmente

gli apicoltori.

9. La F.A.A.T. può essere interlocutore unico per le associazioni che vi aderiscono

nel rapporto con la P.A.T. o con altri soggetti istituzionali e non istituzionali per i soli

progetti ed attività approvate dal Consiglio della Federazione.

Art. 4 - Attività per la realizzazione dei fini suddetti

1) Per realizzare i fini descritti all'art. 3 la F.A.A.T.:

a) coordina, indirizza e disciplina l'attività delle organizzazioni Associate, per

realizzare la necessaria unità nella trattazione e soluzione dei problemi di carattere

generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata; assicura altresì ogni

forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;

b) tutela in ogni campo gli interessi e la professionalità degli Apicoltori,

rappresentando le loro associazioni territoriali nei confronti di qualsiasi autorità,

istituzione, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra

organizzazione economica e sindacale, in sede provinciale;

c) studia, promuove, coordina e rappresenta tutte le forme di attività e di servizi

intese ad assistere e potenziare le aziende e le aziende apistiche, nella loro

gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in

quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del

territorio e dell'ambiente provinciale. A tal fine può costituire o partecipare ad enti e società di servizio previsti dalle normative vigenti o promosse su propria iniziativa;

d) provvede a studiare i problemi legislativi, sindacali, ambientali, economici e tecnici di interesse generale e particolare per l'apicoltura provinciale; ad elaborare i criteri e a tracciare le direttive generali alle quali le organizzazioni Associate devono attenersi;

può affidare la gestione di progetti a soggetti istituzionali esterni tramite apposite convenzioni o accordi scritti,

2) promuove e favorisce iniziative tecniche, economiche, culturali, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica e il trasferimento delle innovazioni, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti apistici;

3) cura ogni altra iniziativa diretta alle finalità di cui al presente articolo, determinando i criteri e gli indirizzi da seguire e coordinando le direttive espresse dalle organizzazioni Associate.

4) Spetta alla F.A.A.T. la stipulazione degli accordi collettivi che riguardano interessi di carattere comune ad alcune o a tutte le associazioni territoriali o che eccedano dalla competenza territoriale delle Associazioni territoriali, sentito il parere delle medesime.


TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - Associati

1. Possono aderire alla F.A.A.T.:

a) le associazioni di apicoltori ufficialmente costituite operanti in trentino;

b) le organizzazioni, comunque costituite, di apicoltori operanti in trentino;



2. Le associazioni e/o organizzazioni di Apicoltori devono essere dotate di propria autonomia economica e patrimoniale di proprio Statuto comunque conforme alle disposizioni ed ai principi generali del presente Statuto.

Art. 6 - Domanda di associazione

1) Le Organizzazioni, di cui all'articolo 5, lettere a) e b) che desiderano far parte della F.A.A.T. debbono presentare domanda al Consiglio della Federazione.

2) La domanda di associazione, di cui al comma 1, deve contenere la dichiarazione che il richiedente conosce il presente Statuto e si impegna ad osservarlo; debbono, inoltre, essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dello statuto in vigore;

b) copia della deliberazione di adesione adottata dall'Organo statutariamente competente a deliberare nel merito;

c) copia conforme dell'elenco Soci o Associati dell'esercizio sociale in corso, completo di indirizzo e numero di alveari condotti;

d) dichiarazione del Presidente di impegno a fornire ogni anno un aggiornamento dell'elenco soci o associati.

Su tale domanda delibera il Consiglio della F.A.A.T..

Per l'ammissione è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli aventi diritto.

Art. 7 - Contributi associativi

1) Ogni Associata F.A.T.T. deve versare:

a) una quota di associazione "una tantum" fissata dal Consiglio della F.A.A.T.;

b) un contributo annuale, per le spese di funzionamento della F.A.A.T.. In mancanza di specifica delibera per il primo anno la quota è fissata automaticamente in euro 200,00 (duecento/00) per ogni associazione.

2) La quota associativa è in ogni caso intrasmissibile e non può essere rivalutata.

Art. 8 - Diritti ed obblighi degli Associati

1) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati regolarmente iscritti e non morosi con il pagamento dei contributi di cui all'articolo 7.

2) L'adesione alla F.A.A.T. comporta:

a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli Organi della F.A.A.T.;

b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli Organi della F.A.A.T.;

c) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con la vita associativa di ogni membro della F.A.A.T.;

d) l'astensione dal divulgare, se non nei casi e nei limiti previsti dalla legge, dati e notizie riguardanti la F.A.A.T. e di cui si sia comunque venuti a conoscenza;

e) la trasmissione annuale alla F.A.A.T. dell'elenco dei Soci, in regola con le quote e i contributi associativi, completo di indirizzo e numero di alveari condotti;

3) il pagamento delle quote e dei contributi sociali di cui all'articolo 7.

Art. 9 - Perdita della qualità di Associato

1) La qualità di Associato si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato con un preavviso di tre mesi dallo scadere dell'anno sociale tramite lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;

b) qualora non siano versati i contributi di cui all'articolo 7 entro lo scadere di giorni 90 dalla chiusura dell'esercizio sociale al quale i contributi si riferiscono;

c) per espulsione, dovuta a grave infrazione alle disposizioni contenute nel presente Statuto o alle deliberazioni degli Organi della F.A.A.T.;

d) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

2) La perdita della qualità di Associato è deliberata dal Consiglio F.A.A.T. per i casi di cui al comma 1, le lettere b), c) e d).

3) La perdita della qualità di Associato non comporta alcun diritto dello stesso sul patrimonio della F.A.A.T.. Tale perdita ha effetto con lo scadere dell'anno in cui scadono i tre mesi dalla data di comunicazione del recesso o dall'anno in cui viene deliberato negli altri casi.

TITOLO III - ORGANI

Art. 10 – Organi della F.A.A.T.

1) Sono organismi F.A.A.T.:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio della Federazione composto da due rappresentanti, per ognuna delle associazioni di Apicoltori che hanno aderito, eletti dai rispettivi consigli direttivi;

c) Il Presidente, scelto fra i membri del Consiglio direttivo eletto dal Consiglio direttivo stesso;

d) Il segretario designato dal Consiglio della Federazione e non facente parte del Consiglio stesso;

e) Il tesoriere designato dal Consiglio della Federazione e non facente parte del Consiglio stesso;

f) Due revisori dei conti designati dal Consiglio della Federazione non facenti parte dello stesso.

Art. 11 - Composizione e convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Associazioni e/o Organizzazioni associate e dai delegati espressi, con delibera degli organi delle singole Associazioni e/o Organizzazioni;

a) I delegati espressi dalle singole Associazioni e/o Organizzazioni possono essere

sia consiglieri delle F.A.A.T., sia amministratori delle singole Associazioni e/o Organizzazioni, che singoli soci delle stesse, in ogni caso i delegati devono essere soci in regola con quanto stabilito dall'articolo 7.

b) Il numero dei delegati spettanti ad ogni Associazione e/o Organizzazione associata è stabilito, con deliberazione dello stesso, dal Consiglio della Federazione.

2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio della Federazione in via ordinaria una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio della Federazione lo ritengano opportuno. Essa è convocata anche quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo delle Organizzazioni associate: in questo caso l'Assemblea deve avere luogo entro tre mesi dalla data della richiesta, nella sede sociale.

3) L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente della F.A.A.T, pubblicare sui siti web delle rispettive associazioni o da affiggere nella sede delle rispettive Associazioni e nelle sezioni periferiche, se istituite, almeno 6 giorni prima della adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che può aver luogo anche nello stesso giorno.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati, in seconda convocazione, se sia presente o rappresentato almeno un quinto degli Associati.

2) Per modificare lo Statuto o per deliberare sull'eventuale fusione con altre Organizzazioni, è necessario che siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno i due terzi degli Associati e, in seconda convocazione, almeno la metà degli Associati.



3) Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio

della Federazione per violazione di mandato e delle leggi è necessario che siano

presenti o rappresentati almeno tre quarti degli Associati.

4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Associati

presenti o rappresentati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente

dell'Assemblea.

5) Per deliberare lo scioglimento della F.A.T.T., la devoluzione del patrimonio e la

designazione del liquidatore è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi

degli Associati.

6) L'Assemblea è presieduta, di regola, dal Presidente della F.A.T.T. e, in caso di

sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli

presenti, salvo che l'Assemblea stessa non decida di eleggere, al suo interno, altro

Presidente.

7) Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea che può demandare la scelta di

tale sistema al Presidente. Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto

quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche, salvo il

caso di acclamazione unanime.

8) Delle adunanze viene redatto il relativo verbale firmato dal Presidente e dal

Segretario.

Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

1) Spetta all'Assemblea:

a) l'approvazione delle modifiche al presente statuto;

b) deliberare sull'eventuale scioglimento della F.A.T.T.;

c) tracciare l'azione che deve svolgere la F.A.T.T. con particolare riguardo ai

problemi di importanza fondamentale.

Art. 14 - Costituzione e durata del Consiglio della Federazione

1) Il Consiglio della Federazione è costituito:

a) da 2 (due) rappresentanti per ciascuna delle Associazioni e/o Organizzazioni di apicoltori associate che dimostrino di avere almeno 50 soci attivi; si considerano soci attivi i soci in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi annuali di cui all'art 7;

b) qualora una o più Associazioni, di cui al punto a), dovessero perdere il requisito minimo dei 50 soci, si applicherà immediatamente quanto disposto dal successivo punto e) ed f);

c) Il Consiglio della Federazione dura in carica 3 (tre) anni.

d) Il Consiglio della Federazione assume poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

e) Il Presidente invita, di norma, un rappresentante nominato da ogni associazione di apicoltori che non raggiungono il numero di 50 soci attivi e può invitare alle sedute persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti all'ordine del giorno.

f) I rappresentanti delle associazioni con un numero inferiore a 50 soci attivi e gli altri invitati partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

g) La carica di componente il Consiglio della Federazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione al mandato.

Art. 15 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio della Federazione

1) Il Consiglio della Federazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi conveniente, presso la sede della F.A.T.T. o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano almeno un terzo dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe tra i componenti il Consiglio della Federazione.

2) L'avviso di convocazione è trasmesso ai componenti il Consiglio della Federazione con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Sono comunque valide, anche in mancanza di regolare convocazione, le riunioni a cui partecipano tutti i componenti il Consiglio della Federazione in carica.

3) Il Consiglio della Federazione può essere convocato dal Presidente o dal Consiglio stesso con maggioranza qualificata degli aventi diritto di almeno 1/3;

4) Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza di almeno il 70% dei consiglieri.

5) Il Presidente della F.A.T.T. presiede di diritto il Consiglio della Federazione; in sua assenza lo sostituisce il più anziano tra i presenti con diritto di voto.

6) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto.

7) Dell'adunanza è redatto il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio della Federazione

1) Spetta al Consiglio della Federazione:

a. deliberare l'ammissione degli Associati, ai sensi dell'articolo 6;

b. deliberare sulla perdita della qualità di Associato, nei casi di cui all'articolo 9;

c. amministrare il patrimonio sociale;

d. eleggere ogni tre anni il Presidente F.A.A.T. a maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli aventi diritto;

b) approvare le linee di indirizzo F.A.A.T. a maggioranza;

c) deliberare in merito al bilancio e proporre ogni anno la quota che ogni associazione aderente deve versare per le spese di funzionamento della F.A.A.T.;

d) approvare tutti i progetti e le attività F.A.A.T. a maggioranza;

e) individuare a maggioranza un coordinatore per ciascun progetto che può essere un membro del direttivo F.A.A.T. o anche altro apicoltore di una delle associazioni aderenti. In quest'ultimo caso il coordinatore può partecipare ad incontri del Consiglio della Federazione centrati sul progetto, ma senza diritto di voto;

f) seguire il buon andamento dei progetti in termini di efficienza ed efficacia;

g) istituire commissioni tecniche e di studio che possono svolgere attività e/o preparare materiali da porre all'attenzione del Consiglio stesso;

h) approvare articoli da inviare alla stampa, comunicati e ogni altra forma di dichiarazione ufficiale o attraverso delibera a maggioranza o in via informale attraverso accettazione anche via e-mail di almeno i 2/3 dei membri del direttivo

i) può sfiduciare il Presidente con maggioranza qualificata degli aventi diritto di almeno 2/3. Il Presidente sfiduciato convoca il Consiglio della Federazione che eleggerà un nuovo Presidente, il Presidente sfiduciato torna ad essere consigliere.

j) compiere ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, Il Consiglio può definire ed adottare dei regolamenti che definiscono le modalità per ogni attività prevista dal presente statuto;

Art. 17 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni e può compiere al massimo 3 (tre) mandati.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.A.T.T. di fronte agli associati, ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il consigliere più anziano.

3. Spetta al Presidente:



a) rappresentare verso l'esterno la F.A.A.T. nel rispetto di quanto deliberato dal

Consiglio della Federazione e anche nel rispetto dell'autonomia delle singole

associazioni che operano nel proprio territorio

b) Intrattenere rapporti con la PAT e con le altre istituzioni provinciali quando

esplicitamente demandati dal Consiglio della Federazione.

c) curare il rispetto del presente Statuto;

d) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio della Federazione;

e) determinare l'organico, assumere o licenziare eventuali collaboratori della

F.A.T.T.;

f) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal

presente articolo e assumere, in via d'urgenza, salvo ratifica, i poteri del Consiglio

della Federazione.

4. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche Amministrazioni o da privati,

rilasciando liberatorie e quietanze, ed effettuare pagamenti di ogni natura ed a

qualsiasi titolo.

Art. 18 - Segretario

1. Il segretario è nominato dal Consiglio della Federazione su proposte del

Presidente o dei membri, sono eleggibili tutti i soci delle associazioni aderenti.

2. Il segretario non fa parte del Consiglio della Federazione e non ha diritto di voto,

ma lavora a supporto operativo del Presidente e del Consiglio della Federazione

partecipando a tutti gli incontri.

3. Il segretario stila un verbale delle riunioni e in caso di bisogno può essere

sostituito in questa funzione da un membro del Consiglio della Federazione

Art. 19 - Tesoriere

1) Il tesoriere è nominato con le stesse modalità del segretario. Il segretario assume,

di norma, anche la funzione di tesoriere, in ogni caso anche il tesoriere non fa parte del Consiglio della Federazione.

2) Il tesoriere, dovendo vigilare sul rispetto di quanto deliberato dal Consiglio F.A.A.T. partecipa alle sedute senza diritto di voto.

3) Il tesoriere tiene la contabilità direttamente o appoggiandosi a servizi esterni e gestisce il conto corrente della F.A.A.T., i mandati sono firmati dal Presidente.

Art. 20 – Revisori dei conti

1) Il Consiglio della Federazione nomina due revisori dei conti scegliendoli fra i soci delle singole associazioni aderenti. La carica di revisore dei conti è incompatibile con a carica di consigliere e/o Presidente della F.A.T.T..

2) I revisori dei conti durano in carica 3 (tre) anni e vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della F.A.T.T., riferendone al Consiglio della federazione.

Art. 21 - Gestione delle attività ed aspetti operativi

1) Criteri generali:

a) L'approvazione dei progetti e la gestione delle attività in termini generali è demandata al Consiglio della Federazione.

b) Il coordinatore di progetto, di cui all'art. 16 comma e, mantiene una propria autonomia operativa legata alla gestione delle attività, ma è chiamato a rendicontare periodicamente al Consiglio della Federazione durante lo svolgimento del proprio compito o formalmente in appositi incontri o informalmente via mail. Il Consiglio della Federazione decide volta per volta la modalità operativa di comunicazione che intende adottare nei rapporti con il coordinatore.

c) Il coordinatore di progetto mantiene una propria autonomia operativa anche nei rapporti con la P.A.T. e con le altre istituzioni provinciali limitatamente alle tematiche

e alle attività del progetto coordinato.

2) Spese per progetti, iniziative, attività

a) Le spese sostenute per le iniziative comuni, i progetti, le attività portate avanti dalla Federazione saranno ripartite fra le varie associazioni territoriali in base ai benefici avuti.

b) In fase di progettazione per ogni iniziativa, attività, progetto che comporta una spesa il coordinatore di progetto assieme al cassiere programmerà un impegno di spesa complessivo previsto e una ripartizione di oneri fra le associazioni aderenti secondo il principio dei benefici previsti per ciascuna associazione di cui al comma 1.

c) Il Consiglio della Federazione, assieme ai progetti, iniziative ed attività approva anche i relativi impegni di spesa con specifica delle ripartizioni fra associazioni e tempi di anticipazione delle quote.

d) Ciascuna associazione a inizio progetto, o comunque prima della scadenza di pagamento anticiperà la propria quota.

e) Al termine delle iniziative, progetti, attività se necessario vi sarà un conguaglio per la gestione di eventuali avanzi o scoperti da ripartire fra le associazioni aderenti. Il conguaglio viene proposto congiuntamente dal coordinatore di progetto e dal cassiere al Consiglio della F.A.A.T. e deliberato.

3) Finanziamenti e spese generali di funzionamento

a) Le associazioni aderenti anticiperanno ogni anno quote di finanziamento per il funzionamento generale della F.A.A.T. deliberate volta per volta dal Consiglio della Federazione con una eguale ripartizione per ciascuna associazione aderente.

b) Le spese generali di funzionamento saranno contenute al minimo a favore dei progetti e delle attività, non sono previsti gettoni di presenza

c) Il totale dei rimborsi spese eventuali non può in ogni caso superare il 5% della

spesa totale dell'anno precedente. Il limite del 5% può essere abbassato dal

Consiglio F.A.A.T.

Nel primo anno di attività il Consiglio della F.A.A.T. decide se riconoscere rimborsi spese ed eventuali tetti di spesa per essi.

d) Le tipologie di spese rimborsabili ed eventuali altri limiti ai rimborsi spese sono definiti dal Consiglio F.A.A.T.

TITOLO IV - PATRIMONIO

Art. 22 - Patrimonio sociale

1) Il patrimonio della F.A.T.T. è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà della F.A.T.T.;

b) dalle donazioni liberali provenienti da associati, persone fisiche e giuridiche;

c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali destinate all'incremento del patrimonio della F.A.T.T.;

d) dei beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

Art. 23 - Fondi di esercizio

1) Il fondo di esercizio è costituito:

a) dai contributi sociali annui;

b) da eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 7, comma b;

c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Enti pubblici o da privati, non destinati a particolari progetti e/o iniziative e forme di attività;

d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

e) da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 24 - Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno: dal 1° gennaio al 31



dicembre. Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre al Consiglio della Federazione per l'approvazione.

2) Per la natura e le finalità della F.A.T.T., l'esercizio sociale non può dar luogo a utili ripartibili. Eventuali eccedenze sono riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi, a fondi di riserva o all'incremento del patrimonio della F.A.T.T.

Art. 25 - Scioglimento

1) Qualora venga deliberato lo scioglimento della F.A.T.T., il patrimonio è destinato ad iniziative di pubblica utilità nel settore dell'apicoltura.

2) Spetta all'Assemblea dichiarare lo scioglimento della F.A.T.T. e nominarne il liquidatore del patrimonio sociale. In mancanza di un pronunciamento dell'Assemblea il liquidatore è nominato dal Consiglio della Federazione o dal Presidente della F.A.T.T.. Il liquidatore può compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione e procedere a transazioni; egli rappresenta la F.A.T.T. anche in giudizio.

Una volta compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore redige il rendiconto finale e devolve l'eventuale residuo in opere di pubblica utilità nel settore dell'apicoltura.

3) Nel caso occorra procedere alla copertura di un eventuale passivo, questo viene ripartito tra gli associati al momento della delibera di scioglimento.

Art. 26 - Controversie

In caso di controversia è competente il Foro di Trento.

Art. 27 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 28 - Parificazione

Pur figurando nella sola forma maschile, le denominazioni usate nel presente statuto

si riferiscono indistintamente a persone di entrambi i sessi.

Il presente Statuto entra in vigore con la data di costituzione della F.A.T.T.

[Handwritten signature]

Registrato a Borgo Valsugana il 16/01/2015 N° 17 Serie 3

Pagamento con: Reg. 200,00

mod. F23 o F32 del 15/01/2015 Imp. _____

cod. ente. 760174014 Cat. _____


_____ Bollo _____

Dir. _____

Totale Riscosso e 200,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BORGO VALSUGANA

Il Funzionario (*)
[Handwritten signature]
Giovanni Basso
Firma su delega del Direttore Provinciale



16 GEN 2015